

ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 226 DEL 10/4/2020

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SCOPO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS BRIANZA E SOGGETTO EROGATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI DEGENZA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI PAZIENTI COVID POSITIVI PAUCISINTOMATICI

RICHIAMATI:

- il D.P.C.M. del 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";-il D.P.C.M. del 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il d.l. del 17/03/2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il d.l. del 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTE:

- la DGR 20 dicembre 2019 n. XI/2672 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2020";
- la DGR 2 marzo 2020 n. XI/2903 "Prime Determinazioni in ordine all'emergenza, epidemiologica da Covid-19";
- la DGR 8 marzo 2020 n. XI/2906 "Ulteriori determinazione in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- la DGR 23 marzo 2020 n. XI/2984 "Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Coinvolgimento delle strutture erogatrici private in attuazione delle previsioni contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18";
- la DGR 23 marzo 2020 n. XI/2985 "Ulteriori disposizioni in ordine alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Attivazione moduli provvisori presso ASST";

DATO ATTO che la DGR XI/3020 del 30/3/2020 "Ulteriori disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID – 19. Istituzione servizi di degenza per sorveglianza pazienti COVID – 19 paucisintomatici (Centro di costo COV 20) stabilisce:

- la necessità di assicurare adeguata assistenza sanitaria anche a pazienti autosufficienti con sintomatologia respiratoria lieve suggestiva per infezione da COVID 19 che richiedano quarantena fiduciaria e bassi bisogni clinico assistenziali;
- la necessità di garantire la sicurezza nell'effettuazione dell'isolamento per la tipologia dei pazienti di cui sopra attraverso un periodo di osservazione in ambiente protetto con la sorveglianza garantita da personale delle professioni sanitarie e personale di supporto, in alternativa alla quarantena domiciliare, istituendo aree di degenza per sorveglianza pazienti COVID 19 paucisintomatici;
- che tali attività di sorveglianza debbano essere affidate, in via prioritaria e previa adeguata formazione, a quei professionisti delle professioni sanitarie che in questo

momento di emergenza, non possono essere direttamente impiegati nell'attività di assistenza diretta ai pazienti;

RICHIAMATA la nota mail del 6/4/2020 pervenuta dalla competente struttura di Regione Lombardia con la quale veniva comunicato che *"Qualora nel territorio di riferimento non sussistano le strutture di cui sopra, non è vietato considerare le degenze di sorveglianza (o una sezione limitata di esse) quale opzione possibile per accogliere tali pazienti"*;

DATO ATTO altresì che la DGR sopra citata dà mandato alle ATS territorialmente competenti di procedere una volta selezionati gli enti gestori alla stipula di un contratto di scopo, anche in deroga ai requisiti di accreditamento e autorizzazione, come previsto dall'art.4 dei Dlgs 18/2020, previa autorizzazione all'esercizio da parte di ATS;

PREMESSO che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;
- la stipula del contratto è subordinata all'assenza in capo al soggetto erogatore di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse.
- la stipula del contratto prevede altresì che l'ENTE debba trasmettere la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, attestante l'insussistenza o meno di procedimenti penali in corso o di condanne penali, anche non definitive, a carico degli stessi;
- il presente contratto di scopo è da ritenersi aggiuntivo al contratto provvisorio già sottoscritto con ATS in data 31/1/2020 in virtù dei provvedimenti regionali sopracitati e in ragione dell'emergenza sanitaria in atto;
- Il presente contratto di scopo altresì è finalizzato esclusivamente all'attivazione dei servizi di degenza per la sorveglianza sanitaria ai sensi della DGR 3020/2020 e resta valido solo per il periodo previsto all'art. 10

tutto ciò premesso

Tra

- l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott./dott.ssa (...) nato/a a (...) il (...), domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS

E

- il soggetto erogatore (...), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale (di seguito Ente Gestore).

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1- Oggetto del contratto di scopo

1. L'Ente gestore si impegna a erogare le prestazioni di sorveglianza sanitaria presso la struttura....., secondo le modalità previste nell'Allegato alla DGR 3020/2020. Tali prestazioni sono rese per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi ai volumi di cui all'art. 5 del presente contratto di scopo.
2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio per il periodo di durata del presente contratto, programmando l'attività e adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.
3. Qualora per fatti eccezionali il soggetto erogatore non possa espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne tempestiva comunicazione all'ATS che è tenuta ad informare la competente Direzione Generale Welfare. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti letto assegnati e del relativo budget ad altro soggetto erogatore.

Articolo 2 - Obblighi dell'Ente gestore

1. L'Ente gestore con la sottoscrizione del presente contratto di scopo si impegna a:
 - a) mantenere i requisiti soggettivi, gestionali ed organizzativi previsti dalla DGR 3020/2020;
 - b) erogare – nei limiti del budget assegnato – le tipologie di prestazioni così come specificate all'art. 1 del presente contratto di scopo attraverso le unità di personale adeguate a garantire l'erogazione nell'arco delle 24 ore e sette giorni su sette.
 - c) garantire che tale personale sia in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della l. 412/1991, e corrisponda a quanto dichiarato al momento della presentazione della candidatura come da tabella seguente:

Personale messo a disposizione - Copertura H24	
	N. unità
Medico	
Infermiere	
Oss	
ASA	
Fisioterapista	
Psicologo	
Educatore	
Altro	

d) garantire la messa a disposizione dei presidi e dei farmaci necessari a garantire la continuità terapeutica delle persone in carico ad eccezione dei farmaci ad alto costo, nonché delle prestazioni diagnostiche non invasive e delle prestazioni alberghiere (mensa, pulizia, lavanderia);

e) nel caso in cui l'ente gestore operi all'interno di una struttura messa a disposizione di ATS, lo stesso è tenuto ad accordarsi con l'ente proprietario della struttura per la sottoscrizione di una convenzione che regoli i rapporti economici per quanto riguarda la gestione delle attività funzionali a erogare il servizio (a titolo esemplificativo: prestazioni alberghiere, farmaci e diagnostica, rifiuti speciali);

f) prendere in carico i pazienti COVID positivi paucisintomatici segnalati dalla Centrale Unica di ATS e nelle modalità definite nell'Allegato alla DGR 3020/2020;

g) a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria, rispettando le indicazioni e le modalità di codifica, tenuta e di comunicazione previste nell'allegato alla DGR 3020/2020;

h) adempiere agli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo nelle modalità previste dall'art. 4 del presente contratto;

Articolo 3 - Verifiche e controlli delle ATS

1. L'ATS verifica periodicamente con l'ente gestore l'andamento della produzione e la sua coerenza con i volumi assegnati e previsti all'art. 5, comma 2;
2. Eventuali inadempienze al contratto sono contestate per iscritto dall'ATS al soggetto erogatore che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Articolo 4 - Sistema di rendicontazione e assolvimento debito informativo

1. L'Ente gestore deve dotarsi di un sistema informativo che consenta l'assolvimento del debito informativo nei confronti di ATS relativamente ai pazienti assistiti mediante l'invio di un tracciato record contenente le informazioni previste per la rendicontazione;
2. La rendicontazione del debito informativo deve essere effettuata con cadenza mensile entro il 10° giorno successivo al mese di rendicontazione nelle modalità che verranno successivamente indicate da Regione Lombardia.

Articolo 5 - Sistema tariffario e modalità di pagamento

1. L'ATS riconosce all'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, la tariffa giornaliera che viene fissata fino ad un massimo di Euro 150/die a paziente assistito, comprensiva dei farmaci (ad eccezione dei farmaci ad alto costo) e dei presidi nonché delle prestazioni diagnostiche non invasive e delle prestazioni alberghiere (mensa, pulizia, lavanderia).
2. I volumi di attività assegnati con il presente contratto sono riconducibili all'attivazione presso la strutturadi n.posti letto;

3. L'ATS si impegna a riconoscere le prestazioni erogate a consuntivo entro 45 giorni dal ricevimento del flusso informativo, previo controllo della correttezza e corrispondenza dei dati con quanto rilevato dalla Centrale Unica ATS;
4. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti di erogazione previsti dalla DGR 3020/2020;
5. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.
6. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.

Articolo 6 - Sicurezza dei lavoratori

1. L'Ente gestore è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. L'Ente gestore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. L'Ente gestore si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati.
4. L'Ente gestore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, in particolare i rifiuti speciali e tossici nocivi, dotandosi di specifiche procedure e di darne copia all'ATS.

Articolo 7 - Eventi modificativi, sospensione e risoluzione del contratto

1. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, l'evidenza della mancanza dei requisiti richiesti per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto di scopo determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
2. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando all'Ente gestore un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso

di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dell'1% del budget, e per le successive violazioni una penale del 2% del budget.

3. Nelle ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
4. Il contratto è altresì automaticamente risolto qualora intervenga condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante dell'Ente gestore.
5. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.

Articolo 8 - Durata

Il presente contratto ha validità a partire dalla sottoscrizione del contratto sino al 30 giugno 2020, salvo necessità di prosecuzione a seguito di precise disposizioni regionali e in relazione all'andamento epidemiologico della pandemia.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n.101/2018.
2. L'ATS e l'Ente gestore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
 - a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto erogatore e l'Agenzia ovvero Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
 - b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
 - c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

- d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

4. L'Ente gestore inoltre:

- g) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
- h) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- i) si impegna ad attemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Articolo 10- Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico dell'Ente gestore.

Articolo 11 - Norma di rinvio e adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto di scopo, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
3. In tali casi l'Ente gestore ha facoltà, di recedere dal presente contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS dalla necessità dell'Ente gestore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla

stipula. Anche in tal caso il soggetto erogatore può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.

Articolo 12 - Foro competente

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato e sottoscritto

Direttore Generale dell'ATS Brianza

Silvano Casazza

Il Legale Rappresentante Ente Gestore

.....